

LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2022, N. 14**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2020, N. 13 (PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE)**

(Bollettino Ufficiale n. 17, del 14.12.2022)

Art. 1

(Modifica al titolo della legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche))

1. Al titolo della l.r. 13/2020, dopo la parola: “ energetiche ” sono aggiunte le seguenti: “ rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo ”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2020)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2020, è inserito il seguente:

“ 01. La Regione Liguria persegue la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale ponendosi l'obiettivo della neutralità carbonica netta al 2050. ”.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “ nel rispetto ” sono sostituite dalle seguenti: “ nonché nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e successive modificazioni e integrazioni e ”;

b) le parole: “ , quali enti senza finalità di lucro, costituiti ” sono sostituite dalle seguenti: “ rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo collettivo, costituite ”;

c) le parole “ di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili ” sono sostituite dalle seguenti: “ di favorire la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica ”.

3. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “ comunità energetica ” è inserita la seguente: “ rinnovabile ”;

b) dopo le parole: “ Commissione consiliare competente ” sono aggiunte le seguenti: “ , nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti ”.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2020, è aggiunto il seguente:

“ 2 bis. La Regione, favorendo la produzione di energia da fonti rinnovabili, persegue altresì l'obiettivo di contrastare i fenomeni di povertà energetica incoraggiando ulteriori azioni solidaristiche rivolte a platee anche più ampie delle singole comunità energetiche. ”.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 1 bis alla l.r. 13/2020)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 13/2020, è inserito il seguente:

“ Articolo 1 bis
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la lettera o) per le configurazioni di autoconsumo collettivo e la lettera p) per le comunità energetiche rinnovabili. ”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 13/2020)

1. L'articolo 2 della l.r. 13/2020, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 2

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono soggetti di diritto autonomi senza scopo di lucro ai sensi del d.lgs. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni, costituite e operanti nel rispetto e secondo le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo, nonché delle disposizioni attuative emanate.

2. L'obiettivo primario della CER è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

3. La CER incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e condivisa, con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

4. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati. La partecipazione delle imprese è consentita se essa non costituisce l'attività industriale o commerciale principale.

5. Le CER possono, altresì, offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i community charger, ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilità. ”.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 2 bis alla l.r. 13/2020)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 13/2020, è inserito il seguente:

“ Articolo 2 bis

(Configurazione di autoconsumo collettivo)

1. La configurazione di autoconsumo collettivo è costituita da un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile, che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del d.lgs. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni e si trovano nello stesso edificio o condominio. ”.

Art. 6

(Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 13/2020)

1. L'articolo 3 della l.r. 13/2020, è abrogato.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 3 bis alla l.r. 13/2020)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 13/2020, è inserito il seguente:

“ Articolo 3 bis

(Comunità energetiche rinnovabili solidali)

1. La Regione riconosce, eventualmente anche con forme di premialità, le CER che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) siano composte anche da soggetti economicamente svantaggiati al fine di contrastare la povertà energetica;

b) fra i membri siano presenti enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale;

c) fra i membri siano presenti enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici o che hanno messo a disposizione per realizzare gli impianti i tetti degli edifici pubblici o aree pubbliche;

d) siano situati in aree montane e interne del territorio regionale;

e) che realizzino progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali, con gli enti del terzo settore o società cooperative. ”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 13/2020)

1. All'articolo 4 della l.r. 13/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “ cui partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle strutture regionali competenti, al fine di: ” sono sostituite dalle seguenti: “ per la riduzione dei consumi energetici, col compito di: ”;

b) dopo la lettera b) del comma 1, sono inserite le seguenti:

“ b bis) formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ;

b ter) individuare le migliori pratiche, anche sotto l'aspetto della riduzione degli oneri e degli adempimenti burocratici e amministrativi, al fine di promuoverne la promozione e la diffusione sul territorio regionale ;

b quater) svolgere le altre attività a esso attribuite dalla Giunta regionale. ”;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è composto da:

a) il Direttore generale del dipartimento sviluppo economico, con funzioni di coordinatore, o suo delegato;

b) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di energia, ecologia, competitività, edilizia;

c) un responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia della pubblica amministrazione di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni e integrazioni e alla circolare del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2014, per ciascun ambito provinciale;

d) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova;

e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Liguria;

f) il Direttore di Liguria Digitale S.p.A., o suo delegato;

g) l'Amministratore Unico di Infrastrutture Recupero Energia (IRE S.p.A.), o suo delegato;

h) un rappresentante di Gestore Servizi Energetici (GSE S.p.A.);

i) il Direttore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (F.I.L.S.E. S.p.A.), o suo delegato.

1 ter. Il tavolo tecnico è affiancato da un Osservatorio permanente sulle energie rinnovabili con finalità consultive in cui sono presenti i portatori di interessi a diverso titolo coinvolti, fra cui in particolare:

a) le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale e di quello energetico e delle rinnovabili, nonché quelle del terzo settore, dei consumatori e degli utenti;

b) le associazioni datoriali ivi comprese le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese e degli enti con scopo mutualistico.

1 quater. Il tavolo tecnico convoca i membri dell'Osservatorio con cadenza almeno semestrale.

1 quinquies. Il tavolo tecnico promuove incontri periodici con i referenti delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo ove costituite.”.

d) il comma 2, è abrogato.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 4 bis alla l.r. 13/2020)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 13/2020, è inserito il seguente:

“ Articolo 4 bis

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 199/2021 e successive modificazioni e integrazioni. ”.

Art. 10

(Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 13/2020)

1. L'articolo 5 della l.r. 13/2020, è abrogato.

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 6 bis alla l.r. 13/2020)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 13/2020, è inserito il seguente:

“ Articolo 6 bis

(Installazione impianti su tetti e aree pubbliche)

1. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli enti locali effettuano una mappatura periodica dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili. ”.

Art. 12

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.